



Regione Toscana

COLLEGIO DEI REVISORI

CERTIFICAZIONE

Oggetto: Esame ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo personale dirigente di Regione Toscana per il triennio 2023-2025

Il Collegio dei Revisori della Regione Toscana,

- **visto** l'art. 40-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- **visto** l'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 40/2012;
- **visto** il decreto legislativo n. 118/2011 ed in particolare l'art. 3, nonché l'allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;
- **visto** il CCNL Funzioni Locali 2016-2018 relativo al personale dell'area, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, con particolare riferimento agli articoli 7 e 8;
- **visto** l'art. 1, comma 800, della legge 205/2017;
- **visto** l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- **visto** il DPCM 8 marzo 2019, *"Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le Regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane"*, pubblicato in data 04/05/2019;
- **vista** la decisione della Giunta regionale n. 32 del 25 giugno 2019 avente ad oggetto: *"Indirizzi per la determinazione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, disponibili per la contrattazione decentrata"*;
- **vista** la decisione di Giunta n. 34 del 25 giugno 2019 avente ad oggetto: *"Integrazione decisione Giunta regionale n. 66/2018. Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente, ai fini dell'armonizzazione di cui all'art. 1, comma 800, della L. 205/2017"*;

- **visto** il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l’art. 33, comma 1 ultimo periodo: *“... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- **visto** il decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*, nel quale sono dettate disposizioni applicative dell’art. 33 del citato d.l. 34/2019, ove in premessa è rilevato che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto- legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;
- **richiamata** la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020 alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed avente ad oggetto: *“Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all’art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni”*, nella quale sono contenute indicazioni applicative circa l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in relazione all’art. 11, comma 1, del d.lgs. 35/2019, che dispone in materia di adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- **vista** la l.r. 13 luglio 2021, n. 22 *“Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009”*, con la quale si provvede alla ricollocazione del Direttore generale, dell’Avvocato generale e dei Direttori della Giunta regionale nonché del Segretario generale del Consiglio regionale nella dotazione organica del personale dirigente, definendone il relativo trattamento economico ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) - Area dirigenza, Funzioni locali;

- **vista** la legge regionale 1 marzo 2022, n. 5 ad oggetto: *“Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione”*, con la quale si dispone di incrementare la dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale della Giunta regionale e del Consiglio regionale di un numero di posti corrispondente alle figure dirigenziali apicali del Direttore generale, dell’Avvocato generale e di quattordici Direttori della Giunta regionale nonché del Segretario generale del Consiglio regionale. Con la legge citata risulta altresì sancito che a decorrere dall’anno 2021, e più precisamente a far data dall’efficacia delle modifiche ai contratti individuali di lavoro, la retribuzione di posizione e di risultato delle figure dirigenziali apicali venga imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementi l’importo, fermo restando la spesa complessiva, e in ogni caso nel limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell’ente, al fine di garantire l’invarianza della spesa;
- **vista** la decisione della Giunta regionale del 06 febbraio 2023, n. 9 avente ad oggetto: *“Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione collettiva integrativa per il personale dirigente”*;
- **vista** l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo personale dirigente di Regione Toscana per il triennio 2023-2025 siglata in data 09 giugno 2023, trasmessa dagli Uffici regionali in data 16 giugno 2023;
- **vista** la “Relazione tecnico finanziaria all’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo personale dirigente di Regione Toscana per il triennio 2023-2025 siglata in data 09 giugno 2023” e la “Relazione illustrativa - Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo personale dirigente di Regione Toscana per il triennio 2023-2025”, trasmesse dagli Uffici regionali sempre in data 16 giugno 2023;
- **considerato che** con legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80, modificativa della Legge regionale n. 40/2012, il Collegio dei revisori dei conti è stato investito anche del controllo, in sede di quantificazione, della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

- **richiamato** il decreto dirigenziale n. 11639 del 14 giugno 2022 avente ad oggetto: “Attuazione della legge regionale 1° marzo 2022, n. 5 relativamente al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione” e quanto con il medesimo decreto disposto (cfr. parere n. 183 del 13 giugno 2022 rilasciato dal precedente Collegio dei Revisori);
- **richiamato** il decreto dirigenziale n. 9265 del 08 maggio 2023 con il quale il Dirigente responsabile quantificava, in via preventiva, le risorse che complessivamente alimentano il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2023 pari a euro 9.794.473,91, come da tabella di seguito riportata, oltre oneri riflessi ed Irap pari ad euro 3.401.854,00 per un ammontare complessivo di euro 13.196.327,91:

QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2023

Risorse certe e stabili di cui all’art. 57, comma 2 del CCNL 2016-2018	
Descrizione	Importo
Risorse soggette al limite di cui all’art.23, c. 2, del d.lgs. 75/2017	
Unico importo annuale risorse certe e stabili 2020 (art. 57, comma 2, lett.a) CCNL 2016-2018	14.005.837,91
R.I.A. del personale cessato anni 2021-2022 (art. 57, c.2, lett. c) CCNL 2016-2018)	5.455,58
Totale	14.011.293,49
Risorse non soggette al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
Risorse art. 1, c. 800, l. 205/2017	198.236,00
Risorse art. 56, c. 1, CCNL 2016-2018	176.877,00
totale	375.113,00
totale complessivo	14.386.406,49
Decurtazioni del fondo/parte fissa	
Riduzioni del fondo – risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 c. 2bis anni 2011-2014	-1.865.374,00
Decurtazioni del fondo/parte fissa – limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.488.429,58
Totale	-4.591.932,58
TOTALE COMPLESSIVO	9.794.473,91

- **richiamata** la propria certificazione del 5 maggio 2023 (rubricata al parere n. 14) inerente la compatibilità degli costi della contrattazione collettiva integrativa del personale dirigente, di cui alla proposta di decreto dirigenziale (oggi decreto dirigenziale 9265/2023), con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

- **considerato che** con l'ipotesi di CCI, siglata in data 09 giugno 2023, le parti hanno concordato quanto di seguito sinteticamente riportato per la destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa (cfr. tabella 7, pagina 9, Relazione Tecnico Finanziaria):

Descrizione	Importo
Destinazione a stipendio tabellare (art. 1, c.3, CCNL12.02.2002)	438.739,00
Retribuzione di posizione	7.742.259,98
Retribuzione di risultato	1.590.474,93
Differenziazione della retribuzione di risultato	23.000,00
Totale	9.794.473,91

- **riscontrato** quanto evidenziato a pag. 6 dell'ipotesi di CCI in esame e precisamente che *"... Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del CCNL è oggetto di negoziazione annuale fra le Parti la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato. A tal fine di norma entro il mese di aprile di ciascun anno l'Amministrazione fornisce alle Parti sindacali una dettagliata informativa sui dati relativi alla costituzione del Fondo per l'anno in corso e alla sua consistenza, utile alla negoziazione suddetta"*;
- **riscontrato che** per la prima annualità oggetto di contrattazione, ossia il 2023, le somme sopra evidenziate rientrano nel limite della quantificazione, in via preventiva, del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente;
- **richiamata** la nota prot. 0196457 del 26 aprile 2023 con la quale il Dott. Alessandro Bini, in qualità di dirigente responsabile del settore "Contabilità", certificava la copertura finanziaria sul bilancio regionale della spesa complessiva pari ad euro 13.196.327,91 (già comprensiva degli oneri riflessi e dell'Irap, a carico dell'Amministrazione, per euro 3.401.854,00);
- **vista** la nota del 21 giugno 2023 trasmessa, in seguito ad espressa richiesta, dalla Dott.ssa Simona Volterrani – Dirigente responsabile del settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane" - nella quale precisa che *"... in relazione all'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (CCI) del personale dirigente della Regione Toscana triennio 2023-2025, si attesta, previo confronto con il Settore Amministrazione del personale responsabile dei relativi capitoli di spesa,*

che le risorse inerenti alla copertura finanziaria del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'anno 2023 pari a complessivi € 13.196.327,91 trovano disponibilità negli stanziamenti del vigente Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 per ciascuna annualità ricompresa nel triennio di riferimento del CCI, tenendo presente che il prospetto di copertura finanziaria è riferito alla quantificazione in sede preventiva del fondo, costituita dalle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.”;

- **riscontrata** la nota a verbale apposta dalle organizzazioni sindacali in calce all'ipotesi di CCI in esame, nel quale queste ultime così si esprimono *“Le Organizzazioni Sindacali Fp Cgil Toscana e UIL FPL Toscana & A.V. Centro dichiarano preliminarmente di sottoscrivere la presente ipotesi di CCDI 2023 – 2025 per il personale dirigente della Regione Toscana con il principale scopo di assicurare a questi ultimi uno strumento articolato ed in coerenza con il CCNL 2016 – 2018, strumento che garantisca certezze nell'applicazione degli istituti contrattuali che con il CCDI in questione si è voluto disciplinare. Nello specifico, queste O.S. impegnano l'Amministrazione a dare avvio, con ogni urgenza e sollecitudine, al tavolo di confronto previsto dal co. 5 dell'art. 11 in merito alle procedure e criteri per il conferimento degli “incarichi ad interim” e, con altrettanta tempestività, ad affrontare il tema del welfare integrativo (art. 18 del CCDI) con particolare riguardo alla individuazione delle specifiche risorse finalizzate all'attuazione dell'istituto contrattuale ed al loro utilizzo. Quanto alla determinazione in via preventiva del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana dell'anno 2023, la Fp Cgil e la UIL FPL Toscana & A.V. Centro, pur dando atto che la costituzione del fondo è adempimento di competenza datoriale ex art. 57 commi 2 e 3 CCNL 2016-2018, non può però che ribadire le riserve, più volte già espresse, e la ferma contestazione relativamente a tale quantificazione anche in considerazione del fatto che è avvenuta con riferimento al “valore storico” del 2016 (ex art 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017), senza tuttavia applicare correttamente l'art. 56, comma 1, del CCNL 2016-2018 in quanto il previsto adeguamento dell'1,53% non ha interessato il “monte salari anno 2015”, ma solo una parte di esso. Va ricordato, ancora una volta, che la consistenza del fondo risente ulteriormente della penalizzazione determinata dall'Amministrazione con la mancata integrazione del fondo nella misura dell'1,2% delle risorse economiche ex art. 26 - commi 1 e 2 - del CCNL 23.12.1999, (decisione incomprensibile e immotivata, sia per la presenza dei presupposti previsti dalla normativa, sia perché la mancata integrazione costituisce una ulteriore evidente disparità di*

trattamento con il comparto). Infine, si evidenzia che nessuna risorsa del fondo è, nella sostanza, destinata al finanziamento degli istituti della contrattazione decentrata e che, per effetto del mancato finanziamento di cui all'art. 57, c. 2 lett. e) del CCNL medesimo, a situazione invariata il finanziamento di tali istituti potrà aver luogo solo sottraendo risorse al salario variabile della dirigenza, recando conseguentemente pregiudizio al trattamento di posizione e di risultato in essere. La Fp Cgil Toscana e la UIL FPL Toscana & A.V. Centro ribadiscono, ancora una volta, la richiesta all'Amministrazione di revocare la Decisione n. 32 del 25.06.2019, in quanto contrasta con l'art. 57, comma 3, del CCNL 2016-2018 (la cui corretta interpretazione è stata, per ultimo, precisata da A.Ra.N. con l'orientamento applicativo AFL37/2021) e contesta ulteriormente l'applicazione della metodologia della decisione medesima.”;

- **ritenuto** dover precisare che le obbligazioni assunte dall'Amministrazione regionale, anche con riferimento alle annualità successive al 2023, vincolano e concorrono al rispetto dei tetti di spesa vigenti in materia di risorse per la contrattazione collettiva integrativa, il cui esatto adempimento obbliga l'Amministrazione a garantire la necessaria copertura finanziaria per le annualità di riferimento.

Il Collegio, con riferimento a tutto quanto sopra esposto ed esaminato e nel rispetto delle norme di legge,

Certifica

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa del personale dirigente, di cui all'ipotesi di CCI in oggetto, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Addì, 22 giugno 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*(Dott. Sergio Tempo) - Presidente **

*(Dott. Antonio Gedeone) – Componente**

*(Dott. Piero Landi) – Componente**

(*) Atto firmato con sottoscrizione autografa. Originale agli atti dell'ufficio.